



EFFICIENZA ENERGETICA

La riduzione del consumo energetico e l'eliminazione delle perdite di energia rivestono un'importanza sempre maggiore per l'UE. Nel 2007, i leader dell'UE si sono prefissi l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico annuale dell'Unione entro il 2020. Le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni dei gas serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, ma anche per promuovere la competitività delle economie europee. Il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014 ha sottolineato l'importanza dell'efficienza energetica per la diminuzione dei costi dell'energia e la riduzione della dipendenza energetica. L'UE ha fissato norme minime di efficienza energetica e regole in materia di etichettatura e progettazione ecocompatibile dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture. Queste misure mirano a migliorare l'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia, dall'approvvigionamento energetico all'utilizzo dell'energia da parte dei consumatori.

BASE GIURIDICA

Articolo 194 del TFUE

RISULTATI

A. Quadro generale

Nel 2006 la Commissione ha inaugurato il suo «**Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità**» ([COM\(2006\)0545](#)). Il piano d'azione intendeva mobilitare la società civile, i responsabili politici e gli operatori del mercato e trasformare il mercato interno dell'energia in modo da fornire ai cittadini dell'UE le infrastrutture (compresi gli edifici), i prodotti (compresi gli elettrodomestici e le automobili) e i sistemi energetici con la maggiore efficienza energetica al mondo. Il piano d'azione si propone di controllare e ridurre la domanda di energia e di adottare azioni mirate sui versanti del consumo e della fornitura al fine di risparmiare il 20 % del consumo totale annuo di energia primaria entro il 2020 (rispetto alle previsioni del consumo di energia per il 2020). Tuttavia, a fronte di recenti stime secondo cui l'UE avrebbe raggiunto soltanto la metà dell'obiettivo del 20 %, la Commissione ha sviluppato un nuovo **piano globale di efficienza energetica 2011 (PEE)** ([COM\(2011\)0109](#)).

La **direttiva sull'efficienza energetica** (2012/27/UE) è entrata in vigore nel dicembre 2012. A norma di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica per il 2020, sulla base del consumo energetico primario o finale. La direttiva stabilisce inoltre norme giuridicamente vincolanti per gli utenti finali e i fornitori di energia. Gli Stati membri sono liberi di adottare requisiti minimi più rigorosi per promuovere il risparmio energetico. La direttiva comprende, tra l'altro, i seguenti requisiti:

- la ristrutturazione, ogni anno, di almeno il 3 % della superficie totale degli edifici di proprietà dei governi centrali a partire dal 2014 e l'acquisto di edifici, servizi e prodotti ad alta efficienza energetica, in modo che il settore pubblico dia il buon esempio;
- l'istituzione di strategie nazionali a lungo termine per promuovere gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali e l'elaborazione di regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o di altre misure per garantire un risparmio energetico annuale dell'1,5 % per i consumatori finali;
- la valutazione, entro la fine del 2015, del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento urbani efficienti in tutti gli Stati membri;
- audit energetici periodici obbligatori nelle grandi imprese almeno ogni quattro anni, ad eccezione delle imprese con sistemi energetici e ambientali certificati;
- l'installazione di reti e contatori intelligenti e la fornitura di informazioni precise sulle fatture energetiche, per dare più potere ai consumatori e incoraggiare un consumo energetico più efficiente.

Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuterà se l'UE sarà in grado di conseguire i suoi obiettivi di risparmio di energia primaria entro il 2020, e se necessario, proporrà obiettivi nazionali obbligatori in materia di efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno rendere conto ogni anno dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Nel novembre 2013 la Commissione ha pubblicato una comunicazione e sette note orientative sull'attuazione dei diversi aspetti della direttiva sull'efficienza energetica.

È attualmente in corso una consultazione pubblica sui progressi compiuti verso l'**obiettivo di efficienza energetica per il 2020** e il **quadro strategico per il 2030 in materia di efficienza energetica**; il termine per presentare osservazioni è il 28 aprile 2014.

B. Servizi energetici

La direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici (che abroga la direttiva 93/76/CEE del Consiglio) ha incoraggiato gli Stati membri a migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia e a sfruttare in modo economicamente sostenibile le possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi. Essa è stata abrogata con l'entrata in vigore della più recente direttiva sull'efficienza energetica (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, II e IV che non saranno abrogati prima del 1° gennaio 2017), dato che alcune disposizioni si sovrapponevano. Le disposizioni che restano in vigore riguardano la realizzazione, entro il 2017, degli obiettivi indicativi di risparmio energetico del 9 % del consumo energetico finale di ciascuno Stato membro. La direttiva sull'efficienza energetica semplifica inoltre i requisiti per la misurazione del risparmio energetico previsti dalla direttiva sui servizi energetici e contribuisce a razionalizzare le disposizioni del quadro legislativo in vigore.

C. Cogenerazione

La direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (che modifica la direttiva 92/42/CEE), adottata nel 2004, sostiene lo sviluppo e l'utilizzo della cogenerazione o produzione combinata di calore ed elettricità (CHP) nell'UE. Durante il processo di adozione, la direttiva è stata oggetto di accese discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento. Essa ha stabilito una definizione uniforme per l'energia elettrica prodotta dagli impianti CHP. La Commissione ha stabilito valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore che sono stati rivisti in una decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2011 al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione

delle fonti energetiche. La direttiva sulla cogenerazione è stata abrogata con l'entrata in vigore della direttiva sull'efficienza energetica nel dicembre 2012. La direttiva sull'efficienza energetica obbliga gli Stati membri a valutare, e comunicare alla Commissione, il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento urbani sul loro territorio, nonché a effettuare un'analisi costi-benefici basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e la sostenibilità tecnica (con alcune eccezioni).

D. Rendimento energetico nell'edilizia

La direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (nello specifico l'isolamento, il condizionamento dell'aria e l'uso di fonti energetiche rinnovabili) definisce un metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici, i requisiti minimi per gli edifici di grandi dimensioni, nuovi ed esistenti, e i sistemi di certificazione energetica. La direttiva è stata abrogata il 1° febbraio 2012 dalla direttiva 2010/31/UE (rifusione), che è entrata in vigore nel luglio 2010. Il principale obiettivo della direttiva rifusa è di semplificare alcune disposizioni della direttiva precedente e rafforzare i requisiti di prestazione energetica per quanto concerne:

- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione, stabilendo, ad esempio, che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020;
- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica, in particolare di: edifici esistenti, elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti e sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
- la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

La direttiva rifusa stabilisce requisiti minimi, ma gli Stati membri possono sostenere o introdurre ulteriori misure. A seguito della direttiva rifusa, la Commissione ha pubblicato nell'aprile 2013 una relazione che valuta l'efficacia del sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici ([COM\(2013\)0225](#)). La relazione intende inoltre assistere gli Stati membri nell'attuazione del requisito previsto dalla direttiva sull'efficienza energetica relativo all'istituzione, entro l'aprile 2014, di una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti a favore della ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. Un'altra relazione pubblicata nel febbraio 2014 fornisce orientamenti tecnici relativi al finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici con le risorse erogate nell'ambito della politica di coesione.

E. Efficienza energetica dei prodotti

In relazione all'efficienza energetica dei prodotti, sono state introdotte numerose misure a livello di UE, tra cui misure per:

- l'indicazione, mediante l'**etichettatura** e informazioni uniformi relative ai prodotti, del consumo di energia e di altre risorse dei **prodotti connessi al consumo energetico** che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia, a norma della direttiva quadro 2010/30/UE; Una relazione sull'efficacia di questa direttiva sarà pubblicata dalla Commissione prima della fine del 2014. Direttive e regolamenti specifici definiscono i requisiti di vari elettrodomestici. L'etichettatura delle apparecchiature per ufficio e l'etichettatura dei pneumatici sono oggetto di regolamenti a parte;

- le **specifiche per la progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all'energia disciplinate dalla direttiva 2009/125/CE che procede alla rifusione della direttiva 2005/32/CE, modificata dalla direttiva 2008/28/CE). I regolamenti d'applicazione coprono un'ampia gamma di prodotti, tra cui apparecchi di riscaldamento, aspirapolvere, computer, apparecchi per il condizionamento, lavastoviglie, prodotti per illuminazione, frigoriferi e congelatori, televisori, motori elettrici.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica ([T7-0485/2010](#)), il Parlamento europeo ha precisato che deve essere adottato un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il 20 % entro il 2020. Ha chiesto altresì una revisione nel 2011 della direttiva sui servizi energetici, onde ampliarne il quadro temporale sino al 2020 e includere una valutazione critica dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e della loro attuazione.

In una precedente risoluzione, del 6 maggio 2010, sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio ([P7_TA\(2010\)0153](#)), il Parlamento ha sottolineato che sono necessari investimenti significativi tanto per la R&S quanto per l'utilizzo delle tecnologie esistenti al fine di garantire il successo della transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio. Ha suggerito inoltre che gli Stati membri dovrebbero incentivare gli investimenti pubblici e privati nell'efficienza energetica; l'educazione nelle scuole in materia di efficienza energetica rappresenterebbe un buon punto di partenza. Ha evidenziato inoltre che ampie campagne informative finalizzate a spiegare ai cittadini i vantaggi dei contatori intelligenti e dei progetti TIC sono fondamentali per ottenere il consenso pubblico.

Durante l'adozione della direttiva rifusa sul rendimento energetico nell'edilizia, il Parlamento era favorevole a una regolamentazione più forte e ambiziosa. Ha insistito, ad esempio, sul requisito che tutti gli edifici siano almeno a energia netta zero entro il 31 dicembre 2016 ([2008/223\(COD\)](#)).

In relazione alla direttiva rifusa sull'etichettatura energetica ([2008/222\(COD\)](#)), il Parlamento ha assicurato che il testo si riferisce in modo esplicito sia ai prodotti che consumano effettivamente energia (e di conseguenza hanno un impatto diretto) sia ai prodotti che non consumano energia ma che possono avere un impatto indiretto sul risparmio energetico. Il Parlamento ha inoltre esteso l'obbligo di includere nei messaggi pubblicitari e nei materiali tecnici promozionali informazioni relative all'efficienza energetica.

Nel 2012, il Parlamento ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione della direttiva sull'efficienza energetica ([2011/0172\(COD\)](#)) e ha assicurato che i requisiti delle strategie nazionali di ristrutturazione edilizia e gli audit energetici obbligatori nelle grandi imprese fossero mantenuti nel compromesso finale raggiunto con il Consiglio. Il Parlamento è inoltre riuscito a mantenere un emendamento nel quale si chiedono regole relative ai meccanismi di risposta alla domanda che permettono ai consumatori di energia di adeguare il loro consumo energetico alle condizioni di fornitura, riducendo in tal modo le fatture energetiche.

Il Parlamento ha recentemente approvato una relazione sull'attuazione e l'impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione ([2013/2038\(INI\)](#)) nella quale accoglie con favore le nuove opportunità offerte dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo di coesione, specialmente nel settore edilizio. Il Parlamento ha chiesto misure di

sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni e ha sottolineato la necessità dello sviluppo di capacità e di assistenza tecnica in materia.

Nella sua risoluzione su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 ([2013/2135\(INI\)](#)), il Parlamento ha chiesto un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda un'efficienza energetica del 40 %, oltre a obiettivi nazionali individuali. Il Parlamento ribadisce inoltre la sua precedente richiesta di fissare un obiettivo vincolante per il 2020.

Balázs Mellár
12/2016